

Circolare n. 285 - Disposizioni di vigilanza per le banche
Nota di chiarimenti

Nella presente nota vengono forniti alcuni chiarimenti sull'applicazione delle disposizioni transitorie in materia di fondi propri.

Quesito n. 1 – Filtro sui titoli di Stato

È stato chiesto se il filtro che consente di neutralizzare i profitti e le perdite non realizzati relativi alle esposizioni verso amministrazioni centrali classificate nel portafoglio “Attività finanziarie disponibili per la vendita” possa essere applicato anche alle società consolidate insediate in paesi terzi.

La facoltà prevista dalla Circ. n. 285, Parte II, Cap. 14, par. 2 deve essere esercitata in modo omogeneo per tutte le componenti bancarie del gruppo.

Le controllate estere, in assenza di un analogo regime prudenziale nel Paese di insediamento, non possono beneficiare della citata facoltà a livello individuale.

Tuttavia, la capogruppo - se ha esercitato la facoltà - a livello consolidato può neutralizzare anche i profitti e le perdite non realizzati relativi alle esposizioni verso le amministrazioni centrali dell'Unione europea classificate nel portafoglio AFS derivanti dalle controllate estere e riportate nella riserva di valutazione del bilancio consolidato.

Quesito n. 2 – Trattamento dei profitti e perdite non realizzati relativi al portafoglio “partecipazioni”

È stato chiesto di fornire un chiarimento sul trattamento prudenziale da applicare, nel periodo transitorio, alle riserve derivanti dalla valutazione al fair value di titoli classificati nel portafoglio “partecipazioni”.

La disciplina del CRR (art. 35) prevede che, a regime, i profitti e le perdite non realizzati derivanti dalla valutazione al *fair value* impattino direttamente sul CET1, indipendentemente dal portafoglio di allocazione dei titoli.

Nel periodo transitorio i profitti e le perdite non realizzati sono soggetti a filtri prudenziali che decrescono secondo le percentuali indicate nella Circolare, n. 285, Parte II, Capitolo 14, Sez. II, par. 2 e 3 (cfr. artt. 467 e 468 del CRR).

La medesima Circolare prevede che le quote delle riserve di valutazione riferite a titoli classificati nel portafoglio “attività finanziarie disponibili per la vendita” (riserve AFS) che non impattano sul CET1 in forza dell'applicazione delle disposizioni transitorie siano soggette ai filtri nazionali previsti dalla Circolare n. 263, Tit. I, Capitolo 2, Sez. II, par. 8.1, così come richiamati dalla Circolare, n. 285, Parte II, Capitolo 14, par. 9 e allegato A.

In considerazione del fatto che da un punto di vista prudenziale le riserve derivanti dalla valutazione al *fair value* di titoli classificati nel portafoglio “partecipazioni” sono assimilabili alle riserve AFS (entrambe derivano dalla valutazione al *fair value* delle attività ed entrambe non transitano per il conto economico), si ritiene che le stesse debbano essere soggette allo stesso trattamento. Pertanto, anche le riserve derivanti dalla valutazione al *fair value* di titoli classificati nel portafoglio “partecipazioni” devono essere soggette ai filtri nazionali previsti dalla Circolare n. 263, Tit. I,

Capitolo 2, Sez. II, par. 8.1, così come richiamati dalla Circolare, n. 285, Parte II, Capitolo 14, par. 9 e allegato A.

Si precisa, infine, che i profitti e le perdite relativi ai titoli classificati nel portafoglio partecipazioni non potranno essere compensati con le perdite e i profitti relativi ai titoli di capitale detenuti nel portafoglio AFS.

Dal punto di vista segnaletico tali riserve andranno rilevate nelle seguenti voci della Circolare n. 286, Sezioni 1 e 2, Sottosezione 1: voci 12, 2.1 e 2.2 per la segnalazione su base individuale e nelle voci 12, 3.1 e 3.2 per la segnalazione su base consolidata.